

N. 726/06 SENT.

N. 10/04 R.G.C.

N. 4310 CRON.

N. 765 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L' AQUILA

- Sezione Civile -

riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott. Mario DELLA PORTA Presidente

dott. Giuseppe PITITTO Consigliere

dott. Salvatore DI PAOLO Consigliere

udita la relazione del cons. dott. Giuseppe Pititto, ha emesso
la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10/04
R.G.C. promossa

DA

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI
s.p.a. in persona del l.r.p.t.

rappresentata e difesa, per procura a margine dell'atto di
appello, dall' Avv. Giuseppe Piergiorgio De Medio, nel cui
studio in Francavilla al Mare, Salita San Franco n. 14 è
elettivamente domiciliata

Appellante

Appellata incidentale

CONTRO

IURISCI TOMMASO

TRIVELLONE MARIA CARLA



elettivamente domiciliati presso l' Avv. Vittorio Isidori in L'Aquila, Via Simonetto n. 16, rappresentati e difesi, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gabriele Dragani del Foro di Chieti-Ortona e ^{Vittorio} ~~Isidoro~~ Isidori del Foro di L'Aquila

Appellati

Appellanti incidentali

AVVERSO

la sentenza n. 948 in date 6 ottobre- 4 novembre 2003 emessa dal Tribunale di Chieti- Sezione Stralcio nella causa civile iscritta al n. 683/1993 R.G.A.C.

OGGETTO : opposizione a decreto ingiuntivo

UDIENZA DI DISCUSSIONE : 5 aprile 2006

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE :

"Conclude perché; dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio sulle domande formulate con l'appello incidentale, inammissibile ed infondato e comunque su ogni altra eventuale domanda nuova: sia rigettata ogni avversa richiesta, anche istruttoria, ed in particolare di nuova consulenza tecnica; siano accolte le conclusioni tutte svolte nelle precedenti difese, ed in particolare con l'atto di appello, sia in via processuale che nel merito, conclusioni che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte e conseguenzialmente gli intimati-opponenti-appellati lurisci Tommaso e Trivellone Maria Carla siano condannati al

pagamento in favore della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, della somma di £ 68.497.594 pari ad € 35.376,04 come accertato nell'allegato B della CTU oltre interessi successivi al 13. 4. 1993, nella misura del 15,50% e comunque in misura giammai superiore alla soglia usuraia dei decreti trimestrali del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 2 della L. 108/96, senza alcuna sottrazione di eventuali interessi applicati ai sensi dell'art. 7 delle norme bancarie uniformi, peraltro giammai applicati."

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA

"Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila rigettare le avverse conclusioni in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni spiegate nella presente comparsa di costituzione; contestualmente, in accoglimento dello spiegato appello incidentale e per tutte le ragioni spiegate, voglia l'ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ove lo ritenga necessario anche previa nomina di ctu particolarmente esperto nella materia, disporre l'annullamento della sentenza del Goa n. 948/03 in data 4 novembre 2003 con accertamento e conseguente dichiarazione della inesistenza di crediti della Cassa nei confronti degli appellanti, in considerazione della illegittima applicazione di interessi non dovuti per nullità della convenzione, della illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e della illegittima applicazione di commissioni sul massimo scoperto e delle c.d. spese non documentate, ivi comprese quelle

derivanti dal ritardo nella valuta di accredito dei titoli rispetto alla data dei singoli versamenti; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio oltre iva, cpa e rimborso forfettario ex legge professionale.

In via subordinata, voglia l'ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila – sempre rigettate le avverse conclusioni in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni spiegate nella presente comparsa di costituzione – in accoglimento dello spiegato appello incidentale, disporre l'annullamento della sentenza Goa n. 948/03 in data 4 novembre 2003 con accertamento e conseguente dichiarazione della inesistenza del credito nella misura vantata dalla Cassa, in considerazione della illegittima applicazione di interessi non dovuti per nullità della convenzione, della illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e anche della illegittima applicazione di commissioni sul massimo scoperto e delle c.d. spese non documentate, ivi comprese quelle derivanti dal ritardo nella valuta di accredito dei titoli rispetto alla data dei singoli versamenti, e per l'effetto accertare e dichiarare che il credito della Cassa di Risparmio di Chieti è pari al minore importo di £ 4.061.327 (€ 2.097,50) documentato nella presente comparsa di costituzione, ovvero all'importo maggiore – ma mai uguale o superiore a quello avanzato dalla appellante – o minore che dovesse risultare all'esito di eventuale espletanda c.t.u. che comunque sin d'ora si richiede, oltre interessi solo nella

misura legale dalla data del decreto ingiuntivo alla data di pubblicazione della sentenza; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex legge professionale."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'impugnata sentenza così riferisce i fatti di causa: " Con atto notificato il 30.04.1993 Iurisci Tommaso e Trivellane Carla proponevano opposizione, chiedendone la revoca, contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chieti su ricorso della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. In detto atto di opposizione veniva contestata l'applicazione di interessi ad un tasso di gran lunga superiore a quello stabilito dal contratto di conto corrente 23.08.1990 e l'applicazione di interessi e commissioni convenzionali successivi alla revoca dell'affidamento.

La parte opposta si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Con l'ordinanza emessa fuori udienza il P.I., in data 12.09.1994, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c..

Successivamente, si costituiva per gli opposenti, in seguito alla rinuncia del loro procuratore avv. Vittoriano Spalletti, l'avv. Gabriele Dragani con comparsa di costituzione 26.06.1995 che, all'udienza del 7.2.1996, chiedeva disporsi la c.t.u. già richiesta nell'atto di opposizione per accertare



l'entità degli interessi e delle commissioni indebitamente addebitati per l'indebita applicazione del tasso di interessi e delle commissioni e per indebita capitalizzazione degli stessi. La causa su richiesta della parte opposta, che aveva contestato detta richiesta di c.t.u., veniva assegnata, previa udienza di precisazione delle conclusioni, all'udienza collegiale del 12.9.1996. Successivamente la causa veniva assegnata per legge alla Sezione stralcio dell'intestato Tribunale e il Goa designato, dopo l'inutile tentativo obbligatorio di conciliazione, assegnava, previa nuova udienza di precisazione delle conclusioni, la causa a sentenza ai sensi dell'art. 190 c.p.c."

La causa è stata decisa dall'adito Giudice con la sentenza in epigrafe indicata.

Avverso la stessa, con atto notificato in data 30 dicembre 2003, ha proposto appello la Cassa di Riparmio della Provincia di Chieti s.p.a. .

Con comparsa depositata in data 25 marzo 2004, si sono costituiti, resistendo e proponendo appello incidentale, Iurisci Tommaso e Trivellone Carla Maria.

All'udienza del 5 aprile 2006, sulla base delle conclusioni sopra riportate, la causa è stata assegnata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Posto che l'appello principale e quello incidentale censurano la sentenza da opposti punti di vista,



gli stessi possono essere congiuntamente esaminati:

l) il primo problema che la causa pone è quello relativo agli interessi passivi applicabili: se, cioè, come sostiene la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, quelli di cui al contratto 23 agosto 1990 - espressamente posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo -, ovvero, come sostengono gli appellanti incidentali, gli interessi nella misura legale.

In detto contratto, l' *"interesse debitore"* viene dapprima indicato nella misura del 15,50%, ma l'art. 7 delle *"norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi"* stabilisce, al terzo comma, che *"gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati dalle condizioni, praticate usualmente dalle banche sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura."*

E' evidente come l'indicazione all'inizio dell'interesse dovuto dal correntista [15,50%] finisca con l'essere vanificata dalla successiva previsione che ne ancora la misura alle *"condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza"*.

In base alle quali, perciò, la Banca poteva determinare, ed ha determinato, anche *in peius* gli interessi dovuti.

Come s'è detto, il contratto *de quo* è del 23 agosto 1990.

Ma "in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca in misura superiore a quella legale" [Cass., Sez. I, sent. n. 1222 del 20 agosto 2003].

Va, perciò, dichiarata la nullità del suddetto art. 7, indipendentemente dalla ritualità o meno della domanda degli appellati a tal fine, nuova – e, perciò, inammissibile – secondo l'appellante principale.

Ed in vero - come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con specifico riferimento alla nullità d'una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi - "la nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a fondamento della domanda può essere rilevata, appunto, di ufficio, anche per la prima volta in appello" [sentenza 4 novembre 2004, n. 21095].

Ne discende che, in applicazione dell'art. 1284 c.c., gli interessi esigibili dalla Banca sono quelli legali.

Il) L' ulteriore problema, che la causa pone, è quello relativo alla legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi passivi riconosciuta dal primo Giudice.

Osserva la Corte: è ormai giurisprudenza acquisita che "la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è nulla in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo" il quale "richiede il requisito oggettivo della uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento e quello soggettivo della consapevolezza di un dato prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità ed astrattezza" [Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1281 dell'1 febbraio 2002].

Controverso è, se esclusa la legittimità della capitalizzazione trimestrale, sia consentita la capitalizzazione annuale degli interessi passivi riconosciuta dal primo Giudice e censurata dagli appellanti incidentali.

La censura è fondata: posto, infatti, che la capitalizzazione annuale non era prevista dal contratto de quo, non si vede come, ritenuta - correttamente - nulla la clausola che la prevedeva trimestrale, si possa riconoscere la capitalizzazione annuale sull'implicito presupposto d'una - non consentita - conversione, o sostituzione, del patto nullo con - perché d'altro non potrebbe trattarsi - un, mai intervenuto, patto di capitalizzazione annuale.

Clausola nulla, nella specie, equivale a convenzione anatocistica totalmente improduttiva di effetti, e, in mancanza d'una convenzione, neppure una annualità o un periodo superiore - di interessi può determinare l'operatività della capitalizzazione.

III) Da quanto sin qui detto, consegue il rigetto dell'appello principale volto ad ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna degli appellati al pagamento degli interessi "nella misura del 15,50%" per il periodo successivo al 13 aprile 1993, e l'accoglimento dell'appello incidentale nella parte in cui mira al riconoscimento che ad esser dovuti alla Banca sono soltanto gli interessi legali, senza capitalizzazione alcuna.

2. La somma dovuta alla stregua delle appena enunciate conclusioni può essere determinata, attraverso un semplice calcolo, sulla base della relazione di consulenza d'ufficio svolta in primo grado e dei relativi allegati: il dr. Patricelli, infatti, previo esame di tutti i documenti rilevanti, con procedimento logicamente corretto e tecnicamente valido, ha offerto al Giudice tutti gli elementi occorrenti ai fini della sua autonoma decisione. Per il che, non si ravvisa esigenza alcuna di accertamenti ulteriori.

In particolare, l'ausiliario ha determinato il debito residuo al 13 aprile 1993 con "calcolo degli interessi passivi con capitalizzazione annuale al tasso legale in vigore"

nei singoli anni ex art. 1284 c.c. in [£ 20.017.851"]
corrispondenti ad € 10.338,00

Ne consegue che - non dovendosi, per le sopra dette ragioni, far luogo a capitalizzazione alcuna - Iurisci Tommaso e Trivellone Carla Maria devono, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, essere condannati al pagamento, in favore della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, della detta somma di € 10.338,00 previa detrazione dell'importo corrispondente alla capitalizzazione degli interessi maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data - presa a riferimento dal c.t.u. - del 13 aprile 1993 al soddisfo.

Nel resto, confermandosi l'impugnata sentenza.

Ogni altra questione è superata.

Atteso l'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi, ex art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate per metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti.

P.Q.M.

LA CORTE

definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Iurisci Tommaso e Trivellone Carla Maria in solido



tra loro al pagamento, in favore della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., della somma di € 10.338,00 previa detrazione dell'importo corrispondente alla capitalizzazione degli interessi, maggiorata di interessi al tasso legale dal 13 aprile 1993 al soddisfo;

2. conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

3. visto l'art. 92 c.p.c., dichiara compensate per metà le spese di giudizio, ponendo a carico della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., in persona del l.r.p.t., la restante metà che liquida in € 3.175,00 di cui € 725,00 per metà di diritti ed € 2.450,00 per metà di onorario, oltre iva e cpa e spese generali.

Così deciso in L' Aquila, nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2006.

IL CONS. REL. ESTENS.

Dott. Giuseppe PITITTO

IL PRESIDENTE

Dott. Mario DELLA PORTA

IL CANCELLIERE
(Anna Nonnati)

PUBBLICAZIONE

La presente sentenza viene resa pubblica mediante DEPOSITO eseguito nella cancelleria della Corte di Appello di L' Aquila in data 06 OTT 2006

IL CANCELLIERE
(Anna Nonnati)